

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09 NOV. 2001

=====

**09 NOV. 2001**

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	CANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

FORMISANO-

DELIBERAZIONE N°

1672

OGGETTO:

Recesso della Regione Lazio dal rapporto professionale  
intercorrente con l'ing. Bruno GREGGI di cui al D.P.G.R.  
n. 800 del 26 aprile 1990 e proposta di transazione.



OGGETTO: Recesso della Regione Lazio dal rapporto professionale intercorrente con l'Ing. Bruno GREGGI di cui al D.P.G.R. n. 800 del 26 aprile 1990 e proposta di transazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica;

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 800 del 26 aprile 1990 veniva affidato all'Ing. GREGGI l'incarico professionale concernente la direzione lavori nell'ambito dell'appalto di messa a norma degli edifici di proprietà o in affidamento alla Regione Lazio. Il citato Decreto prevedeva un compenso onnicomprensivo per un importo di £. 1.815.000.000;

CONSIDERATO che lo stesso professionista ha da tempo avviato una serie di rivendicazioni di carattere economico nei confronti della Regione Lazio, con riferimento a diverse causali, principalmente fondate sulla protrazione anomala della durata dei lavori e sul maggior aggravio da ciò derivato e che l'Ing. Greggi esplicitava la richiesta di somme pari a £ 13.734.778.418 oltre rivalutazione ed interessi (di cui £ 8.162.378.099 per attività professionali, £ 1.435.856.291 per spese generali nel periodo di fermo dei lavori, £ 3.471.151.028 per spese generali nel periodo di ritardo della conclusione lavori, £ 665.393.000 per indeducibilità fiscale delle spese sostenute).

CONSIDERATO che la Regione ha ritenuto non fondate dette pretese ed ha richiesto parere ad un esperto legale;

VISTO il parere reso dall'Avv. RACCO in data 22.01.2001, che fa parte integrante del presente atto;


PREMESSO che il compenso veniva definito all'interno di tale Decreto come "presuntivo" e quindi soggetto ad eventuali variazioni e che tuttavia, le variazioni stesse avrebbero dovuto necessariamente essere computate in relazione alle eventuali modificazioni del prezzo finale dell'appalto, secondo l'interpretazione in buona fede dell'accordo tra Regione e professionista e stante il criterio di calcolo del compenso e che comunque dovevano essere preventivamente autorizzate dalla Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che è ben noto come tale limite sia stato ampiamente superato, in violazione del principio di onnicomprensività del compenso, fissato all'interno del D.P.G.R. n. 800 del 26.4.1990;

ACCERTATO che da un esame completo della documentazione relativa ai lavori di cui trattasi svolto dal Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione si è potuto peraltro constatare che lo stesso Ing. GREGGI ha effettivamente svolto una ridotta attività nel periodo di sospensione dei lavori, sostenendo a tal fine spese generali; Che, altresì, sussiste un notevole ritardo nella conclusione dei lavori, causa di maggiori oneri di produzione a carico dell'Ing. GREGGI;

VISTA la relazione di accompagnamento redatta dal competente servizio tecnico dell'area 3 L, sottoscritta dal Dirigente dell'Area e del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi che costituisce parte integrante del presente atto e con la quale si attesta che l'Ing. Greggi ha effettivamente svolto una attività lavorativa parziale, nel periodo di sospensione dei lavori (31.7.1996/12.1.1999), attività per la quale è stato calcolato un compenso di L. 4.096.067.999, sulla base dei criteri di cui al prospetto allegato alla relazione stessa;

RILEVATO che l'Amministrazione ritiene non fondate e quindi vengono rigettate e non ammesse tutte le richieste avanzate dall'Ing. Greggi, pari a £ 13.734.778.418;



CONSIDERATO quindi opportuno ed equo riconoscere all'Ing. GREGGI una somma forfettaria onnicomprensiva pari a £. 4.000.000.000 più IVA ed oneri accessori, previa rinuncia definitiva ad ulteriori pretese nonché ad eventuali azioni, avviate o da avviarsi, volte a conseguire somme di denaro in ragione dell'attività svolta quale direttore dei lavori o a qualsivoglia altro titolo, dall'avvio di detta attività sino alla data di sottoscrizione del presente atto, nonché di eventuali danni derivanti dallo svolgimento dei lavori in questione;

CONSIDERATO che la somma forfettaria riconosciuta è esclusivamente limitata al riconoscimento del giusto corrispettivo per l'attività svolta facendo riferimento alle modalità di tariffazione a tempo, prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 (approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti); e che è stato quindi applicato l'art. 4 della citata legge, trattandosi di prestazioni professionali svolte al di fuori dell'incarico attribuito al Greggi, per le quali non è quindi stato preventivamente determinato il compenso e comunque parziali rispetto al complesso dei compiti del direttore dei lavori, è apparso quindi razionale applicare il suddetto criterio tariffario e che, pertanto, la somma riconosciuta di £ 4.000.000.000 ha natura esclusivamente risarcitoria;

CONSIDERATO, altresì, che l'atteggiamento tenuto dall'Ing. GREGGI dal 1997 in poi è stato caratterizzato dalla proposizione di continue istanze che rilevavano un atteggiamento non collaborativo nei confronti dell'Amministrazione, come ampiamente rilevabile dalla documentazione in possesso del competente Servizio e che ha minato il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;

Che quindi l'Amministrazione Regionale è pervenuta alla conclusione di recedere dal rapporto in essere con il direttore dei lavori, essendo venuto a mancare il necessario elemento fiduciario e persistendo una insoddisfacente gestione dei lavori;

Che i lavori non possono essere ulteriormente procrastinati in quanto finalizzati a garantire i necessari adeguamenti degli immobili regionali alla normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro;

Che, in applicazione del generale principio di buona fede si ritiene tuttavia di poter e dover corrispondere all'Ing. GREGGI, a completa tacitazione delle sue pretese e spettanze, una cifra onnicomprensiva di £. 4.000.000.000 più IVA.

Che in tale somma non è compreso anche il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 18 della tariffa professionale degli Ingegneri, da calcolarsi separatamente;

PREMESSO che verrà trasmesso all'Ing. GREGGI formale preavviso di recesso della Regione Lazio dal rapporto professionale corrente di cui al D.P.G.R. n. 800 del 1990, con invito a comunicare eventuali osservazioni in merito alle determinazioni in questione.

Che il recesso decorrerà alla scadenza del quindicesimo giorno dalla data di trasmissione al predetto della presente deliberazione della Giunta regionale

all'unanimità

#### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di recedere dal rapporto professionale intercorrente con l'Ing. Bruno GREGGI, di cui al D.P.G.R. n. 800 del 26 aprile 1990.
- Autorizzare il Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi alla corresponsione allo stesso, a tacitazione di ogni pretesa avente origine dal rapporto in questione, la somma di £. 4.000.000.000 più IVA, oltre le somme dovute ai sensi dell'articolo 18 della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



20 NOV. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 1672  
DEL 16 NOV. 2001

*Quar*

## BOZZA DI RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

### I

Con delibera di Giunta regionale n.800 del 26 aprile 1990 veniva affidato all'ing. Greggi l'incarico professionale concernente la direzione lavori nell'ambito dell'appalto di messa a norma degli edifici di proprietà o in affidamento alla Regione Lazio. Detta delibera prevedeva un compenso onnicomprensivo per un importo di lire 1.815.000.000.

L'atto approvativo dell'aggiudicazione di detto appalto (metodo di gara l'appalto concorso), è rappresentato dalla delibera consiliare n.1039 del 13 dicembre 1989.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 25 novembre 1991 (n. rep. 2743), con l'associazione temporanea d'impresa C.C.C., CO.GE.I. Italia, EDIL 2000 Impianti, INSEL, Forni ed impianti industriali De Bartolomeis, C.T.S. per un importo di lire 96.412.594.432 più IVA al 4% (lire 3.856.503.777).

Lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto ha subito varie e notevoli vicissitudini, culminate con la sospensione delle attività da parte dell'associazione temporanea d'impresa appaltatrice, a causa delle difficoltà insorte.

In proposito, già in data 21 giugno 1994, era stato notificato dall'associazione d'impresa atto di accesso ad arbitrato e nomina di dell'arbitro, a cura della impresa capogruppo C.C.C., avente ad oggetto la corresponsione di una somma pari a lire 36.643.690.296, in conseguenza delle riserve iscritte, concernenti il presunto sconvolgimento contrattuale, per le irrituali modalità adottate dalla regione per la consegna dei lavori e



*MA*

per l'abnorme numero di interventi di ripristino richiesti. Si è quindi svolta la procedura arbitrale, conclusa con il lodo in data 15 luglio 1996, che ha portato alla condanna della Regione alla rifusione dei maggiori oneri sostenuti dall'associazione temporanea d'impresе appaltatrice a causa del protrarsi dei tempi di lavorazione, nonché all'accoglimento di buona parte delle numerose riserve avanzate in sede di approvazione degli stati d'avanzamento lavori.

Il lodo arbitrale, in particolare, ha riconosciuto una corresponsabilità della Regione e dell'associazione temporanea appaltatrice, in ordine ai ritardi nei lavori, attribuendo all'amministrazione il 60% della responsabilità: "..... emerge chiaramente la responsabilità del committente nella protrazione dell'appalto quanto meno in misura preponderante rispetto alle analoghe responsabilità dell'A.T.I. appaltatrice cui pure erano addebitabili, come osserva il C.T.U., ritardi più o meno strumentali nella richiesta di autorizzazione e/o nella cura del relativo iter o tempestivo adeguamento delle risorse necessarie alle varie situazioni.....".

A decorrere dal 31 dicembre 1996, l'associazione d'impresе appaltatrice sospendeva peraltro i lavori.

Successivamente, è stato stipulato un atto aggiuntivo, recante numerose modifiche agli articoli del contratto di appalto ed un nuovo piano dei lavori. Detti lavori sono stati quindi riavviati nel marzo 1999.

## II

Con numerose note trasmesse alla Regione Lazio a partire dal 1997, l'ing. Greggi ha dapprima paventato e successivamente lamentato ingenti danni derivanti essenzialmente dalla protrazione dei tempi d'appalto e dal



conseguente aggravio di oneri a suo carico, in ragione della necessità di condurre un vero e proprio ufficio di direzione lavori, composto da personale suo dipendente.

Il Greggi, con nota prot. 63497 del 6 maggio 1997, ha specificato per la prima volta le sue richieste :

- interessi per il ritardato pagamento delle competenze professionali :
- mancata percezione delle parcelle sull'intero importo contrattuale alla data preventivata di ultimazione dei lavori (marzo 1995);
- mancato pagamento dei compensi relativi alle attività prestate dal giugno 1996, ossia dalla sospensione dei lavori, in poi;
- maggiori interessi corrisposti alle banche per le esposizioni creditizie;
- mancato recupero fiscale sulle spese eccedenti le entrate;
- mancato pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di sostituzione dell'ingegnere capo, dall'ottobre 1990 al luglio 1995.

Con nota prot. 2199 dell'8 gennaio 1999, nel ribadire le doglianze relative ai danni subiti per la protrazione dell'appalto, il Greggi operava per la prima volta un diretto richiamo alle voci di danno riconosciute nel lodo arbitrale a favore dell'associazione temporanea d'impresa appaltatrice, nonché ai criteri di determinazione del danno da risarcire. Inoltre, in detta nota veniva esplicitata la somma richiesta dal Greggi, pari a lire **13.734.778.418 oltre rivalutazione ed interessi** (di cui: lire 8.162.378.099 per attività professionale, 1.435.856.291 per spese generali nel periodo di fermo dei lavori, 3.471.151.028 per spese generali nel periodo di ritardo della conclusione lavori, 665.393.000 per ineducibilità fiscale delle spese sostenute). Più precisamente, si lamentava:



- la mancata acquisizione preventiva di nulla osta ed autorizzazioni edilizie;
- la mancata disponibilità di locali oggetto di interventi;
- rallentamenti e ritardi nei lavori, con riduzione della quantità di lavori effettuati;
- impegno profuso nei periodi di inattività dei cantieri, senza produzione di opere contabilizzabili;
- conseguenti aumenti di spese generali e diminuzione dei compensi professionali;
- indeducibilità fiscale di spese sostenute.

Con nota prot. 41600 del 27 marzo 2000, veniva quindi illustrato il criterio di calcolo dei "maggiori oneri", basato essenzialmente sulla quantificazione giornaliera, cantiere per cantiere, dei compensi per l'attività di direzione lavori, applicando le tariffe professionali.

Da notare che l'oggetto di detta nota è qualificato dal Greggi come "richiesta di pagamento del compenso del direttore dei lavori per le maggiori spese generali effettivamente sostenute". Ciò si pone in parziale contrasto con il complessivo tenore delle richieste avanzate dal 1997 in poi, laddove parrebbe emergere il carattere risarcitorio di queste, sia pure in modo spesso confuso ed ambiguo.

Risulta peraltro che all'ing. Greggi sono stati liquidati compensi per complessive lire 10 miliardi, IVA compresa.

Le richieste avanzate dall'ing. Greggi non sono state ritenute fondate.

In tale convincimento la Regione si è rafforzata mediante acquisizione di apposito parere reso dall'avv. Mario Racco del Foro di Roma.



*M*  
*R*

Più specificamente, si è ritenuto che l'incarico affidato al Greggi con la delibera n.800 del 1990 prevedesse un compenso onnicomprensivo. Vero è che il compenso viene definito presuntivo, quindi soggetto ad eventuali variazioni, tuttavia le variazioni stesse dovevano necessariamente essere computate in relazione alle eventuali modificazioni del prezzo finale dell'appalto, secondo l'interpretazione in buona fede dell'accordo tra regione e professionista e stante il criterio di calcolo del compenso, di cui alla tariffa professionale.

Le richieste di cui trattasi appaiono fondate su un criterio di calcolo dei maggiori oneri dal tempo trascorso, mediante la individuazione del "valore" giornaliero delle prestazioni rese, cui sono state aggiunte voci relative a "maggiori spese". Per espressa ammissione del direttore dei lavori, tale criterio è mutuato da quello individuato all'interno del lodo arbitrale ai fini di compensare i maggiori danni subiti dall'associazione temporanea appaltatrice, relativo appunto alla maggior onerosità per le imprese derivante dal protrarsi dei lavori oltre il termine contrattuale. Peraltro, se un siffatto criterio può trovare spazio all'interno del rapporto tra committente ed impresa, non altrettanto può accadere qualora il rapporto corra con un professionista. Nel caso di specie il Greggi ha quindi surrettiziamente introdotto una domanda bivalente: da un lato risarcitoria e dall'altro contrattuale, articolando le proprie richieste anche in relazione ai costi di una presunta "struttura" per la direzione dei lavori, non prevista nella delibera d'incarico. In questa luce vanno infatti lette le richieste relative ai maggiori oneri sostenuti per compensare i collaboratori assunti dal direttore dei lavori, nonché per compensare le maggiori "spese generali".



M R

Ciò non appare coerente con la natura di professionista intellettuale dell'ing. Greggi, il quale, nell'esercizio della propria attività, deve eseguire personalmente l'incarico assunto, ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.

### III

Come già accennato, l'ing. Greggi ha rivendicato somme ulteriori a causa di eventi la cui responsabilità è dallo stesso accollata alla Regione (ritardi nei lavori, mancata nomina dell'ingegnere capo, interventi straordinari richiesti dagli uffici regionali, insufficienza del capitolato speciale, complessità delle problematiche sorte nella gestione dell'appalto a causa del contenzioso tra associazione appaltatrice ed uffici regionali).

Tali richieste hanno natura sostanzialmente risarcitoria.

In proposito, il sillogismo svolto dal Greggi è riassumibile in questi termini: il rallentamento e quindi la sospensione dei lavori hanno prodotto quale conseguenza la riduzione dell'importo dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati, a fronte dei quali il direttore dei lavori ha messo in piedi una struttura organizzativa; ciò ha comportato maggiori spese generali e di assistenza ai cantieri a fronte di una ridotta fatturazione, nonché ulteriori danni accessori.

Questa ricostruzione è apparsa del tutto inaccettabile, in quanto l'ing. Greggi ha preteso di vedersi applicare la disciplina giuridica relativa all'impresa appaltatrice. La rivendicazione delle maggiori spese generali derivanti dalla costituzione di una struttura ad hoc non trova infatti spazio quando viene in considerazione la prestazione d'opera professionale.

Né alcuna rilevanza può assumere nei confronti della Regione la creazione



M  
R

di un "ufficio di direzione" ad opera dell'ing. Greggi, atteso che i dipendenti da questi assunti svolgono attività la cui utilità ricade a favore del direttore lavori, sollevandolo da oneri ed incombenze cui è contrattualmente tenuto.

#### IV

Stante la situazione di grave disagio venutasi a creare, sia per le continue rimostranze e richieste del Greggi, sia per i timori legati ad un ulteriore slittamento della conclusione dei lavori di cui trattasi, la Regione è pervenuta alla decisione di giungere ad un accordo transattivo con il Greggi. Ciò anche in considerazione delle emergenze risultanti da un esame completo della documentazione relativa ai lavori di cui trattasi, svolto dal Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione, dal quale si è potuto constatare che l'ing. Greggi ha effettivamente svolto attività nel periodo di sospensione dei lavori, sostenendo a tal fine spese generali e che il notevole ritardo nella conclusione dei lavori ha causato maggiori oneri di produzione a carico dell'ing. Greggi.

Al fine indicato, si sono svolti nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2001 vari incontri tra l'ing. Greggi la Regione, rappresentata dall'avv. Racco e dai funzionari funzionalmente competenti. Nel corso di tali incontri, l'ing. Greggi ha presentato una richiesta risarcitoria di importo pari a lire 5.600.000.000, rivendicando altresì le somme a suo dire spettanti per aver egli svolto anche le funzioni di ingegnere capo dal 1990 al 1995 (pari a lire 3.900.000.000). La delegazione regionale ha peraltro respinto tale ulteriore richiesta, sia perché estranea all'oggetto della trattativa, trattandosi di una richiesta nuova ed ulteriore, sia perché la funzione suddetta era rivestita dal



*[Handwritten signature]*

dirigente responsabile della struttura incaricata della gestione dell'appalto.

Dopo lunga ed articolata trattativa, si è pervenuti a concordare la somma di lire 4.500.000.000 a totale compenso e tacitazione di tutte le richieste del Greggi, passate, presenti o future.

Alla definizione di tale somma si è giunti prendendo in considerazione l'attività lavorativa prestata dal Greggi nel periodo di sospensione dei lavori (31 luglio 1996/12 gennaio 1999) a seguito di precise richieste della Regione Lazio ed effettivamente risultante dagli atti in possesso dello scrivente ufficio.

Quanto alla determinazione del giusto corrispettivo per tale attività, si è quindi ritenuto di dover fare riferimento alla modalità di tariffazione a tempo, prevista dalla legge 2 marzo 1949 n.143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti). In proposito, l'articolo 3 della stessa legge n.143/49 prevede che gli onorari sono normalmente computati a percentuale o a quantità, mentre il criterio in ragione di tempo (o a vacanza) deve essere utilizzato in "quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità", secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge citata. Trattandosi di prestazioni professionali svolte al di fuori dell'incarico attribuito al Greggi, per le quali non è quindi stato preventivamente determinato il compenso e comunque parziali rispetto al complesso dei compiti del direttore dei lavori, è apparso quindi razionale applicare il suddetto criterio tariffario.

In concreto, si è così calcolato il compenso da corrispondere al Greggi:

- si è preventivamente operata una ricognizione dei cantieri interessati



*[Handwritten signature]*

dall'attività dello stesso durante il periodo di sospensione;

- si è sono quindi considerati l'importo fatturato dal direttore dei lavori ed i giorni contrattualmente attribuibili ai lavori eseguiti, al fine di individuare un valore medio della giornata lavorativa;
- si è quindi diviso l'importo fatturato per i giorni lavorativi, ottenendo così il suddetto valore medio giornaliero;
- tale valore giornaliero è stato poi moltiplicato per il numero dei giorni di attività durante la sospensione dei lavori;
- la cifra così ottenuta è stata quindi abbattuta del 70%, in considerazione della parzialità delle prestazioni rese, rispetto al complesso delle prestazioni tipiche del direttore dei lavori;
- si è quindi proceduto a quantificare la voce tariffaria relativa alle spese.

La somma delle due voci ammonta a lire 4.096.067.999, cui sono state aggiunte lire 489.000.000 relative all'attività svolta dal Greggi quale consulente del collegio arbitrale (peraltro già corrisposte). Il totale ammonta a lire 4.585.067.999, arrotondato per difetto a lire 4.500.000.000.

Tutto ciò a condizione che il Greggi rinunciassero definitivamente ad ulteriori pretese nonché ad eventuali azioni, avviate o da avviarsi, volte a conseguire somme di denaro in ragione dell'attività svolta quale direttore dei lavori o a qualsivoglia altro titolo, dall'avvio di detta attività sino alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo, nonché di eventuali danni derivanti dallo svolgimento dei lavori in questione.



8/11/2001

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*[Handwritten signature]*

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Vittorio Luki

*[Handwritten signature]*

# PROSPETTO DEI MAGGIORI ONERI PER RITARDATO SV

ELENCO CANTIERI	PROLUNGATA ATTIVITA' PROFESSIONALE		
	A	B	C
	IMPORTO FATTURATO DAL D.L. PER LA VOCE "dirazione lavori"	GIORNI CONTRATTUALMENTE ATTTRIBUITI AI LAVORI ESEGUITI	IMPORTO MEDIO PREVEDIBILE C-A/B
<b>1° STRALCIO</b>			
NP05 CRFP LATINA	114.581.797	212	540.480
NP11 CRFP AMATRICE	147.241.402	212	694.535
NP12 TERMINILLO	96.062.957	204	470.897
NP19 PISANA	5.679.620	8	709.953
NP27 V.LE ADRIATICO	274.802.922	456	602.638
NP28 C. COLOMBO	854.643.142	830	1.029.691
NP33 TORRESPACCATA	350.325.520	481	728.327
NP34 MERCEDE	85.536.185	97	881.816
<b>2° STRALCIO</b>			
NP03 FORMIA	164.910.426	268	615.337
NP13CRFP MARINO	124.032.766	221	561.234
NP14 CRFP CAVE	97.526.114	178	547.900
NP15 VASCA NAVALE	17.715.032	31	571.453
<b>3° STRALCIO</b>			
NP01 G.C. VITERBO	64.998.869	164	396.335
NP04 ERSAL LATINA	0	0	0
NP06 G.C. LATINA	0	0	0
NP09 FORESTALE FR	53.860.601	165	326.428
NP10 G.C. RIETI	67.789.230	136	498.450
NP16 SOMMOZZATORI	92.813.808	174	533.413
NP20 ITTIOGENICO	28.874.544	86	336.751
NP24 V. M. ADELAIDE	0	0	0
NP26 L. CARO	12.564.981	27	465.370
NP28 DUCA DI GENOVA	57.747.762	107	539.699
NP35 LAURENTINA	110.610.443	193	573.111
<b>4° STRALCIO</b>			
NP07 G.C. FROSINONE	80.668.240	202	399.348
NP02 MONTEFIASCONE			
NP08 G.C. CASSINO			
NP18 VIA CASSIA			
NP30 S. LIQUIDO			
NP31 VENTURA			
NP32 CASALETTO			
<b>STRALCIO 5°</b>			
NP17 V. INDUNO			
NP21 V.LE G. CESARE			
NP22 V. M. COLONNA			
NP23 V. ULPIANO			
NP25 G.C. ROMA			
<b>TOTALE</b>	<b>2.902.986.361</b>		

